

CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

L'anno 2021, il giorno 01 del mese di luglio

TRA

l'Istituto di patronato e di assistenza sociale EPASA-ITACO Cittadini e Imprese (di seguito, anche "EPASA-ITACO" o "patronato") codice fiscale 80183710583, con sede legale in Roma, Piazza Mariano Armellini n. 9 a, in persona di Valter Marani, nato a Canale Monterano (RM), il 17.11.1959, codice fiscale MRNVTR59S17B576N in qualità di Direttore Generale,

E

CONFESERCENTI - Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi, per brevità, anche "CONFESERCENTI"), codice fiscale 80186510584, con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 60, in persona di Patrizia DE LUISE, nata a Genova, il 02/10/1954, codice fiscale DLSPRZ54R42D969H, in qualità di Legale Rappresentante pro tempore

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di Patronato EPASA-ITACO è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;
- alla luce dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della Legge 30.3.2001, n. 152, gli istituiti di patronato con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla pubblica amministrazione, possono svolgere, in favore dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del citato comma 1, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze;
- per l'erogazione del servizio, l'articolo 10, comma 1, lettera c), della Legge 30.3.2001, n. 152, prevede un contributo secondo lo schema di convenzione pubblicato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 28 settembre 2015;
- la presente convenzione è conforme allo schema pubblicato con il citato Decreto del 28 settembre 2015;
- Con Legge n. 153/1988, di conversione del Decreto-Legge n. 69/1988, è stato introdotto, in luogo di ogni altro trattamento di famiglia, l'assegno per il nucleo familiare (d'ora in avanti, anche "ANF"), il cui ottenimento è subordinato alla compilazione della relativa modulistica da consegnare, a cura dell'interessato, al proprio datore di lavoro/ente erogatore del trattamento pensionistico;
- La consulenza circa il diritto all'ANF e la compilazione della modulistica sopra citata rappresentano attività degli enti di Patronato;

- l'INPS ha previsto, con Circolare 22 marzo 2019, n. 45, che a decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare (d'ora in avanti, anche "ANF") dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo debbono essere presentate direttamente all'INPS, esclusivamente in **modalità telematica**, direttamente dal lavoratore all'INPS oppure mediante Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (Messaggio INPS 5 aprile 2019, n. 1430: oltre che attraverso il servizio WEB, "*...la domanda può essere presentata esclusivamente tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, non essendovi altri intermediari autorizzati*");
- il legislatore ha introdotto, negli anni più recenti, misure di sostegno alla genitorialità, di natura sperimentale ("Contributo baby sitting o asili nido", ex art. 4, co. 24, L. n. 92/2012; "Assegno di Natalità", ex art. 1, co. 125-129, L. n. 190/2014) o strutturale ("Premio alla Nascita" e "Bonus Nido", ex art. 1, co. 353-355, L. n. 232/2016), la cui istanza per l'ottenimento deve essere inviata, in presenza di determinati requisiti stabiliti dalla legge, per **via telematica** all'INPS;
- il legislatore ha introdotto la legge 1 aprile 2021, n. 46, recante "Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale";
- nelle more della pubblicazione dei decreti attuativi previsti dalla citata legge n.46/2021 è stato introdotto, con Decreto-Legge 8 giugno 2021, n. 79, l'assegno temporaneo per i figli minori che si affianca, e non sostituisce, le misure sopra citate e ad oggi vigenti di sostegno alla genitorialità;
- CONFESERCENTI intende fornire ai propri associati da essa indirizzati a EPASA-ITACO supporto per le attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio delle istanze in materia di sostegno alla genitorialità avvalendosi a tale scopo dell'assistenza di EPASA-ITACO;
- le attività di cui alla presente convenzione rientrano tra le "Attività diverse" di cui all'articolo 10 della Legge n. 152 del 2001, sono realizzate in favore di CONFESERCENTI e delle associazioni a essa aderenti;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Conferimento di incarico

Con la presente convenzione, CONFESERCENTI conferisce a EPASA-ITACO l'incarico di svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera c), della Legge n. 152/2001, nel rispetto della normativa vigente, in materia di sostegno alla genitorialità nei confronti dei propri associati comunque da essa indirizzati a EPASA-ITACO.

Nello specifico, l'attività svolta da EPASA-ITACO, ai sensi della presente convenzione è relativa a:

- a) Assegno di natalità (Legge n. 190/2014)
- b) Bonus nido (Legge n. 232/2016)
- c) Compilazione modello ANFDIP
- d) Premio alla Nascita o Adozione (Legge n. 232/2016)

- e) Voucher asili nido (L. n. 92/2012);
- f) Assegno temporaneo (D.L. n.79/2021);
- g) Ulteriori interventi attuativi previsti dalla legge n.46/2021.

Le attività di cui al presente articolo non risultano ricomprese tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001, così come esplicitate dalle tabelle A, B, C e D allegate al DM 10.10.2008 n.193 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Contributo

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro.

Per l'erogazione del servizio di cui all'articolo 1 è prevista la corresponsione di un contributo determinato sulla base del costo orario del personale impiegato e della durata delle attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio dell'istanza i cui importi sono riportati in allegato 1;

L'erogazione delle somme a titolo di contributo avverrà a seguito dell'emissione da parte di EPASA-ITACO di regolare ricevuta, da emettersi al momento della fruizione del servizio.

Articolo 3

Modalità di svolgimento della/e attività

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO svolgerà le attività indicate all'articolo 1 presso le proprie sedi, il cui indirizzo ed i giorni ed orari di apertura sono rilevabili nel sito www.epasa-itaco.it.

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente; a tal fine, pur trattandosi di attività non rientrante nel novero di quelle previste dall'art.13 della Legge 152/2001, il Patronato EPASA-ITACO acquisirà e conserverà agli atti, da parte di ciascun richiedente, regolare mandato di assistenza di cui all'art.4 del DM 10.10.2008, n.193.

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti sulle attività svolte, se richiesti da CONFESERCENTI.

Articolo 4

Durata della convenzione e Recesso

La presente convenzione ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 01 luglio 2021.

Alla scadenza, la convenzione si rinnoverà automaticamente per un ulteriore anno, salvo recesso che ciascuno dei contraenti dovrà comunicare all'altro per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Resta salva, inoltre, per ciascun contraente, la possibilità di recedere in qualsiasi momento con le medesime modalità ed il medesimo preavviso.

Articolo 5
Responsabilità

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Articolo 6
Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 7
Riservatezza e trattamento dei dati personali

È fatto obbligo all'Istituto di Patronato EPASA-ITACO di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

L'Istituto di Patronato è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 8
Pubblicazione della convenzione

EPASA-ITACO pubblicherà la convenzione nel proprio sito internet, in base a quanto disposto dall'art.1, comma 2, del decreto del Ministero del Lavoro 28 settembre 2015, e si impegna a trasmetterne copia alla competente Direzione Territoriale del Lavoro entro trenta giorni dalla data di stipula, in base a quanto disposto dall'art.1, comma 5 del decreto citato.

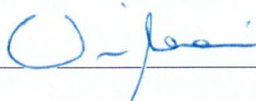
Articolo 9
Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Istituto di patronato EPASA-ITACO e CONFESERCENTI nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 10
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Istituto di patronato



CONFESERCENTI



Scheda tecnica per la determinazione del contributo di cui all'art. 2

Trattandosi di servizi che prevedono diverse fasi di lavorazione, un frequente aggiornamento normativo ed una complessità legata alla tipologia del nucleo familiare interessato, ai fini della determinazione del contributo è stato considerato il tempo medio complessivo stimato per la gestione delle singole attività di informazione (verifica del diritto e della composizione del nucleo familiare e calendarizzazione degli eventuali adempimenti successivi), di istruttoria (individuazione e raccolta della documentazione necessaria), di assistenza e tutte le azioni necessarie a perfezionare correttamente la fase di invio dell'istanze e la conseguente registrazione sui sistemi interni.

Sulla base di tali indicatori è stato definito lo schema riportato nella tabella sottostante.

Descrizione	Contributo Consigliato	Contributo Minimo	Contributo Massimo
Assegno di natalità L.190/2014	25,00 €	10,00 €	32,50 €
Bonus nido	25,00 €	10,00 €	32,50 €
Compilazione modello ANFDIP	20,00 €	10,00 €	26,00 €
Premio alla Nascita o Adozione	25,00 €	10,00 €	32,50 €
Voucher asili nido	25,00 €	10,00 €	32,50 €
Assistenza alla compilazione ed invio richiesta Assegno Temporaneo	20,00 €	10,00 €	26,00 €
Assistenza alla compilazione ed invio richiesta Assegno Unico	20,00 €	10,00 €	26,00 €